

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, BIASCI, GRIPPO, BONSIGNORE,
BIAFORA, CURSI**

Presentata il 1° giugno 1988

Modifica e integrazione alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se è vero che la riduzione della natalità pone problemi alle autorità militari che vedono affluire nel servizio di leva contingenti ridotti rispetto al passato, è anche vero che la meccanizzazione delle attrezzature belliche, le nuove tecnologie militari consentono di affrontare i problemi della difesa della Patria con un numero minore di soldati.

Non si giustifica quindi in nessuna maniera il drastico giro di vite ai danni degli studenti universitari per cui, il non aver completato gli studi nella durata prevista dal corso di laurea, comporta il

decadimento da ogni diritto. Se la *ratio* di questa norma, approvata forse frettolosamente nella precedente legislatura, fosse dovuta al desiderio di compensare la ridotta natalità si sarebbe trovato un finto rimedio.

Infatti l'arruolamento forzoso di una massa di « fuori corso » darebbe un alto gettito di leva per un paio di anni, poi il problema si ripresenterebbe alle autorità militari aggravato rispetto ad oggi.

C'è infatti da dubitare che, imitando quanto è avvenuto in Germania alla fine del secondo Conflitto mondiale, il Mini-

stero ritenga di poter riempire i vuoti creati dal calo delle nascite abbassando fino a 13 anni di età la chiamata di leva.

A parte i paradossi non vi è alcun dubbio che la rigida applicazione della norma che con questa proposta di legge si intende modificare comporta:

sperequazione fra studenti delle diverse facoltà: è noto che riuscire a conseguire la laurea in architettura in 5 anni è molto più difficile che laurearsi in quattro anni in scienze politiche;

sperequazione fra studenti di Università « grandi » ed Università « piccole ». In queste ultime è più facile studiare, seguire le lezioni, svolgere le pratiche burocratiche nelle segreterie;

sperequazione fra universitari che studiano in sedi più difficili e sedi più facili;

infine si corre il rischio di creare dei disadattati fra i giovani che, costretti ad interrompere gli studi per un anno, potrebbero non essere più in grado, dopo un servizio militare prestato senza entusiasmo, di ricominciare gli studi.

Avremmo così pessimi soldati, e « dottori a metà ».

Con la legge che si propone si offrono agli studenti di oggi gli stessi vantaggi dei loro colleghi del passato. Unica condizione è l'aver dimostrato attraverso un curriculum di esami non trascurabile di avere l'effettiva volontà di laurearsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo i commi terzo e quarto dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, aggiunti all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto il seguente:

« Il rinvio per motivi di studio è altresì concesso, fino al 31 dicembre dell'anno in cui il giovane compie il ventiseiesimo anno di età, anche ai giovani fuori corso che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano superato i due terzi degli esami previsti dal piano di studio per il corso di laurea prescelto;

b) abbiano superato, durante l'anno solare precedente, almeno tre esami ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.